

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Decisione n° 1/2020 R.G.C.A.F.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO **DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

Il giorno 20 Ottobre 2020, la Corte Federale di Appello, composta dagli Avvocati:

Cristiana TORRE – Presidente

Eleonora MIOTTI – Componente

Massimiliano DI GIROLAMO – Componente

All'esito della camera di Consiglio svoltasi in modalità di videoconferenza, così ha deciso

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo PEC in data 16 ottobre 2020, la **Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball** (cod. fed. 3886) in persona del presidente e legale rappresentante **Sig. Nunzio Colasuonno** ha impugnato la decisione n. 03/2020 R.G. del 13 ottobre 2020 con cui il Tribunale Federale ha rigettato, per inammissibilità, il ricorso proposto dalla medesima società avverso la Tabella Voti relativa alla XXXI Assemblea Nazionale straordinaria e ordinaria elettiva, convocata a Roma il 7 dicembre 2020, nella quale la Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball, oggi reclamante, non veniva inclusa nella Tabella Voti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo deve essere rigettato e confermata nel dispositivo la decisione del Tribunale Federale.

Nel merito, peraltro, occorre evidenziare che l'esclusione dalla Tabella Voti della Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball è stata determinata dalla mancata riaffiliazione della stessa, e quindi mancata iscrizione nel Registro Coni, all'epoca della data di convocazione della XXXI Assemblea Nazionale.



Ed invero, **in data 4 ottobre 2020**, veniva convocata la XXXI Assemblea Nazionale straordinaria e ordinaria elettiva, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 dello Statuto Federale, dal Presidente Federale e veniva, altresì, pubblicata sul sito federale in pari data, unitamente alla convocazione, la Tabella Voti che vedeva esclusa l'odierna società proponente il reclamo.

Pertanto, la Tabella Voti si è cristallizzata alla data della convocazione del 4 ottobre 2020.

La Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball, invece, nel reclamo indica quale data di affiliazione, per la stagione sportiva 2020/2021, **il 6 ottobre 2020**, quindi successivamente alla data in cui si è cristallizzata la predetta Tabella Voti.

Deve essere rilevato, altresì, che la convocazione e la Tabella Voti viene inviata a tutti gli aventi titolo alla data di convocazione, vale a dire a tutti i soggetti affiliati ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 dello Statuto Federale, esclusi quindi quei soggetti che alla data di convocazione non risultano affiliati alla FIGH.

Nel caso di specie, la Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball si è affiliata in data 6 ottobre 2020 e l'Assemblea Nazionale è stata convocata in data 4 ottobre 2020 quando la Società reclamante, appunto, non era ancora affiliata alla Federazione e pertanto priva dei requisiti sanciti dall'art. 16 dello Statuto Federale.

Ed invero, una società non ancora affiliata alla Federazione, non solo non fa parte in quel preciso momento dell'organizzazione federale, ma è sprovvista di uno dei requisiti fondamentali richiesti, cioè l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI, in quanto, per ottenere l'iscrizione al Registro del CONI le Associazioni/Società devono essere in possesso di alcuni requisiti tra i quali *avere instaurato un valido rapporto di affiliazione con un organismo sportivo (FSN, DSA, EPS cui le associazioni/società sono affiliate)*. Ed ancora, *l'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo*.

La mancata riaffiliazione, unitamente alla mancata iscrizione al Registro del CONI, della Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball alla data di convocazione non hanno permesso l'inclusione del medesimo sodalizio nella Tabella Voti, per mancanza dei requisiti essenziali previsti dal richiamato art. 16 dello Statuto Federale

PQM

La Corte Federale di Appello, come sopra composta, all'esito della Camera di Consiglio

- visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto Federale
- visto l'art. 72 del Regolamento Organico
- visti gli artt. 3 e 5 del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI
- visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee elettive emanato dalla Giunta Nazionale del CONI

rigetta il reclamo proposto dalla Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball.

Così è deciso in Roma, 20 ottobre 2020.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Si comunichi, per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale.

F.º **Avv. Cristiana TORRE** – Presidente

F.º **Avv. Eleonora MIOTTI** – Componente

F.º **Avv. Massimiliano DI GIROLAMO** – Componente